

COMPETENZA PER VALORE

Il giudice di pace (art. 7 cpc) è competente per le cause di valore non superiore a 5000,00 euro (e come noto ex art. 10 gli interessi scaduti fino alla domanda si sommano con il capitale) nonché per quelle fino a 20.000,00 euro in materia di danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti (il che, con non poche discussioni, pare escludere i casi di danni derivati da insidia siccome connessi ma non prodotti dalla circolazione (Trib. Monza 19.5.07) e gli eventi accaduti in area privata salvo che vi sia un intenso uso pubblico come in un "distributore" o un cantiere aperto al pubblico (Cass. 5111-11 - Cass. n. 8090/13 - Trib. Bari 22.8.12 - Cass. 9441-12), ma non invece le ipotesi di danni subiti in occasione ad esempio di trasporto di cortesia ovvero scaturiti dalla circolazione di animali o pedoni, casi, questi ultimi, i quali, pur non suscettibili di essere trattati con la disciplina di cui all'art. 2054 c.c., tuttavia rientrano nella nozione di fatti illeciti prodotti dalla circolazione stradale di veicoli, pur sempre regolati dall'art. 2043 c.c.:Cass. 15573/2000).

In tal senso vi è grande affinità ma non totale coincidenza fra la dizione dell'art. 7 cit. e l'art. 2054 c.c. sussistendo casi nei quali vale l'una e non l'altra disposizione (Cfr. vedi).

In secondo luogo, oltre al citato articolo 10, va considerata anche la disciplina di cui all'art. 14 c.p.c. che prevede che in mancanza di indicazione da parte dell'attore la causa si presume di competenza del giudice adito. E tale norma sovviene allorché l'attore lascia indeterminata la somma senza precisare che deve stare nei limiti di competenza del giudice adito ovvero, pur fissandola, si rimette al giudice per la sua determinazione (minor o maggior somma). Il caso più interessante è il primo (mancata apposizione della clausola di stile di contenimento della domanda entro i limiti di competenza del giudice adito) ed è regolato a mio parere come di seguito descritto, nel contrasto della Cassazione: Cass. 7255/11 - Cass. 15853/10. E' pur vero che laddove si inserisce la clausola "per la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia" (clausola di stile) senza poi aggiungere "entro i limiti di competenza del giudice adito" la domanda potrebbe risultare indeterminata e come tale non di competenza del giudice di pace, così come è vero che viceversa la clausola citata di contenimento della domanda entro la competenza del giudice adito per sé dovrebbe risultare risolutiva di ogni dubbio (né valga la pur sostenuta opinione contraria che vorrebbe ridurre anche tale clausola a mera inserzione di stile); in ogni caso e non di meno, anche nel primo caso, la precisa dizione dell'articolo 14 (in mancanza di precisa indicazione la causa si presume di competenza del giudice adito) appare risolutiva per quasi ogni caso dubbio od incerto, nel senso che la causa resta appunto di competenza del giudice adito (Cass. 9541/09 - 24030/09)

In tema di determinazione della competenza per valore, nell'ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'aver un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del

danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del comma 3 della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest'ultimo rimane "fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito", cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta. (Sulla base di tale principio la S.C. ha ritenuto che correttamente la sentenza di primo grado fosse stata appellata ed ha disatteso il motivo di ricorso che sosteneva il mancato rilievo da parte del giudice d'appello della pretesa inappellabilità).

Cassazione civile, sez. III, 11/07/2006, n. 15698

Nel caso di domanda di risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale proposta davanti al giudice di pace senza precisazione del quantum, la domanda, ai sensi dell'art. 14, c.p.c., deve presumersi di valore pari al limite massimo della competenza attribuita a detto giudice, e quindi di valore pari a trenta milioni (art. 7, c.p.c.), con la conseguenza che, in detta ipotesi, la sentenza emessa dal giudice di pace è impugnabile con l'appello, non con il ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.

Cassazione civile, sez. III, 05/03/2003, n. 3272